

schema regolante il rapporto atipico di Collaborazione e Partnership con Ass. MISTRAL

Egregio Socio/Collaboratore/Partner, l'Associazione MISTRAL con il presente documento reso pubblico e consultabile sul n.s. sito www.venice-mistral.org intende dare comunicazione pubblica di regolarizzazione rapporto atipico di Collaborazione e Partnership tra le varie parti coinvolte, pertanto chiede a chiunque aderisca, un ulteriore impegno per la valorizzazione della nostra comune e sociale attività artistica, culturale, solidaristica, teatrale, ecc., particolare della "Mission" associativa.

Al fine di una corretta programmazione, viene chiesto la preventiva disponibilità del singolo, ad instaurare un rapporto collaborativo, di volontariato di **"partnership/partenariato"** (assimilato a contratto di associazione in partecipazione) per svolgere tutte quelle attività che rendono più efficiente, efficace e presente, la nostra opera di divulgazione culturale, attraverso diverse azioni ed iniziative siano esse di: promozione, comunicazione, assistenza culturale, tecnica ed artistica, sportiva, consulenza amministrativa - mediante la messa a disposizione di ogni propria capacità e/o conoscenza che sia riconducibile all'opera dell'ingegno umano, ecc., durante le manifestazioni all'uopo programmate.

Salvo diversi accordi tra le parti e/o vincoli normativi, i vari proponenti, collaboratori della Mistral, di norma, partecipano **a proprio rischio d'impresa** alle varie iniziative.

Particolarmente sono consapevoli che il loro investimento e coinvolgimento nei vari progetti, **consta nella messa a disposizione dell'associazione di propri e personali benefit diretti ed indiretti provenienti dal proprio patrimonio di cui la propria sfera privata e personale in disponibilità autonoma ed individuale, nella misura non inferiore del 60%**, prendendo a riferimento un eventuale costo analogo e/o assimilato ad un potenziale e possibilista mercato reale (cioè parametrato e stimato che tenga conto degli eventuali indici economici di sviluppo e/o recessione, di lobby e riserva territoriali, concorrenze sleali, ogni distorsione del mercato che vanifichi di fatto, il concetto di libero mercato e libera partecipazione, ecc.);

L'associazione parteciperà all'attuazione dei vari progetti come **front-organizzaier** e provvederà al **management generale compresa la gestione economica generale delle iniziative** mediante pagamenti e/o riscossioni di eventuali somme qualora presenti.

Nella ragione che anche l'associazione contribuirà al rischio d'impresa, in seno alla gestione economica dei singoli progetti, provvederà ad elargire eventuali **contributi** ai vari aderenti, compresi eventuali **rimborsi** per gli anticipi economici messi a disposizione nelle varie attività, mediante somme necessarie per far fronte alle spese per i trasferimenti (con auto propria o altro mezzo pubblico), acquisti vari per materiali musicali (strumenti. Libri. Spartiti, ecc.), sportivi, spese telefoniche ed internet, spese postali, materiali di cancelleria, studi e pubblicazioni scientifiche e/o artistici preparatori, o altra spesa necessaria, che ogni singolo collaboratore sarà costretto direttamente e/o indirettamente a sostenere e/o ma che ha anticipato personalmente per le varie iniziative nelle quali risulti coinvolto.

A scanso di equivoci si evidenzia ulteriormente che la presente collaborazione – partnership/partenariato prevede, per sua natura (azione comune, cooperazione tra più soggetti), **un personale rischio e coinvolgimento diretto** nello svolgere le varie azioni promozionali, culturali e sportive, viene resa di comune accordo in regime di volontariato per una Associazione no-profit, quindi la relazione è da intendersi assimilata ad attività **NON subordinata, NON para-subordinata, NON principale, NON professionale e NON esclusiva** (senza percezione di reddito a fini patrimoniali), pertanto eventuali rimborsi e somme rilasciate dall'associazione, data la natura delle stesse e del rapporto instaurato, risulteranno escluse dal pagamento IRPEF (ai sensi del DPR 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni); non saranno assoggettabili ad IVA non essendo il collaboratore/volontario un soggetto passivo d'imposta e non essendo in atto prestazioni assimilabili a "professionali" intese come afferenti e percettori di compensi a seguito di attività **"principale per il sostentamento economico personale"** (ai sensi del DPR 633/72 e successive integrazioni e modificazioni).

Anche l'eventuale durata saltuaria delle relazioni **non può definire e/o instaurare e/o vantare natura lavorativa subordinata o para-subordinata di qualunque genere.**

Inoltre, per le attività prestate in regime di **"cooperazione"** essendo di natura collaborativa, l'Associazione sarà esente da adempimenti di natura previdenziale (versamenti fini ENPALS o altro Istituto e comunque nel dubbio, in ottemperanza alle disposizioni normative ex art. 1, comma 188, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e art. 39, comma 8 ter, della Legge n. 222/2007 (di conv. del D.L. n. 159/2007) vale precisare che il collaboratore/partner potrebbe essere un soggetto rientrante nella seguente casistica: di età non superiore ai 18 anni; studente di età non superiore ai 25 anni; pensionato di età superiore ai 65 anni; lavoratore dipendente e pertanto già tenuto alla contribuzione previdenziale obbligatoria e/o lavoratore autonomo e iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria, nonché di partecipare alle esibizioni e/o spettacoli folkloristici e di tradizione popolare a titolo: gratuito e pertanto volontaristico e/o oneroso, nel limite di compensi annui comunque non eccedenti Euro 5.000,00);

Nel caso fosse necessario, per l'espletamento delle funzioni espletate, **al fine di evitar conflitti d'interesse**, sarà cura del collaboratore/partner segnalare e raccogliere autorizzazione preventive da altri datori di lavoro privati e/o pubblici con le quali esista un contratto di esclusività (le attività artistiche possono rientrare nella fattispecie dell'art. 53 comma 6 dalla lett. a alla f bis) del D.Lgs. 161/2001 per le quali non ci sono obblighi di comunicazione ed autorizzazione sempre che non siano in contrasto con il lavoro presso l'ente pubblico. L'Art. 23, legge 27 dicembre 2002, n. 289 per il quale: I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), <<le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto>> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Clausole di salvaguardia: Ai fini dell'autotutela dell'associazione, il collaboratore/partner sarà direttamente responsabile **del proprio stato finanziario, di cui la propria sfera privata e riguardante la sua condizione patrimoniale**, sollevando l'Associazione da qualunque responsabilità diretta e/o indiretta connessa al rapporto collaborativo di "partnership/partenariato" particolarmente riferita al fatto che le attività messe in moto dalla partnership, sono di natura NON subordinata, NON para-subordinata, NON principale, NON professionale e NON esclusiva pertanto NON assimilata ad un lavoro e/o attività d'impresa.

Il collaboratore, al momento della entrata in rapporto tra le parti, implicitamente dichiara, che il **suo stato economico di sussistenza viene garantito da altre entrate aventi incidenza economica principale** (patrimoniali di diretta disponibilità familiare e/o provenienti di attività subordinate prestate da altri soggetti) e che pertanto la presente "relazione", di fatto, **risulta una formula atipica**, cioè non prevista dalla legislazione corrente, e risulta di corollario alle attività solidaristiche, culturali, artistiche proprie di ogni singolo individuo **attinenti al suo tempo libero.**

Il collaboratore singolo, con l'accettazione di eventuali somme quali restituzione di anticipi e/o contributi in conto spese, con bonifici e/o altra forma, di fatto accetta, aderisce e condivide le presenti disposizioni regolanti il rapporto atipico, così come pubblicato sul sito www.venice-mistral.org (essendo la natura atipica di collaborazione, pertanto non subordinata, non si devono applicare le modalità di giustificazione spesa chilometriche o altre ...essendo le attuali circolari Ag. Entrate non esaustive e riguardanti solamente i rapporti subordinati. Pertanto, nel caso di specie le somme erogate a rimborso anticipi non rientrano nella fattispecie degli artt. 50, 51, 52, del TUIR

Il Presidente pro-tempore